

OGGETTO: Prevenzione infezione Covid-19: tutela dei lavoratori "fragili"

All'attenzione del Dirigente Scolastico
e.p.c. al DSGA

Il Decreto-legge del 23 luglio 2021 N° 105 all'art. 1 dispone la proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021 mentre all'art. 9 proroga sino al 31 ottobre 2021 la tutela dei lavoratori individuati fragili ai sensi dell'art. 26 c. 2 del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020).

Nella categoria di cui sopra sono da considerarsi i lavoratori:

- in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3 comma 3 della legge 104/92)
- in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche (recenti) e dallo svolgimento delle relative terapie salvavita.

Si rammenta che per tali categorie di lavoratori la normativa prevede che gli stessi abbiano diritto di richiedere che la loro prestazione lavorativa venga svolta in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, oppure, qualora non compatibile, lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Esistono tuttavia tutta una serie di condizioni patologiche che determinano la sussistenza di condizioni di fragilità così come definita nella circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13, ovvero

“condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico. Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19)”.

Pertanto, ai lavoratori ed alle lavoratrici che **non presentano i requisiti previsti dall'art. 26 c. 2 del Decreto Cura Italia**, deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (ed. esempio patologie cardiovascolari, dismetaboliche, respiratorie).

Indicazioni operative

1) Il lavoratore formula richiesta di visita medica ex art. 41 comma 2 lett. C al Dirigente Scolastico (N.b. : Nessuna documentazione medica deve essere inviata al Dirigente Scolastico) compilando l'apposito modulo allegato **entro e non oltre il 18 settembre 2021**.

2) Il Dirigente scolastico invia **l'elenco complessivo e definitivo** dei nominativi dei lavoratori che hanno formulato richiesta di visita medica ex art. 41 comma 2 lett. C al medico competente **esclusivamente attraverso il seguente indirizzo: medicocompetente@euservice.it** (comprendendo anche i nominativi di eventuali richieste già effettuate prima della presente comunicazione)

Qualora il Dirigente scolastico, attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, si in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l'incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medica richiesta potrà assumere le misure cautelari di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del DPR 171/2011.

3) La segreteria del Medico Competente organizza e calendarizza le visite mediche inviando all'istituto formale appuntamento per la visita.

4) La segreteria dell'Istituto provvede ad avvisare i dipendenti interessati ed acquisire conferma di presenza dagli stessi, tale conferma andrà inviata almeno 24 ore prima dell'appuntamento all'indirizzo medicocompetente@euservice.it. **Si rammenta che in sede di visita medica i lavoratori non devono trovarsi in situazioni di: malattia, permessi 104, ferie; inoltre la visita deve essere effettuata durante orario lavorativo.**

5) Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.

6) Al fine di una corretta valutazione, i dipendenti che hanno richiesto visita medica devono rendere disponibile in sede di visita copia della seguente documentazione:

- **certificazione sanitaria** recente relativa alle patologie che determinano le condizioni di "fragilità" e terapie svolte, allo stato di compenso clinico, possibilmente corredate dalle valutazioni sulle attuali condizioni cliniche da parte del proprio medico di medicina generale e dello specialista di riferimento.

- **certificazione di avvenuta vaccinazione e titolo anticorpi neutralizzanti anti spike recente** (massimo 1 mese) o in alternativa certificazione di esenzione dalla vaccinazione ai sensi della circolare del ministero della salute del 4 agosto 2021.

7) Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, esprimerà il giudizio di idoneità ai sensi della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13.

8) Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni

L'Ufficio del medico Competente

Dott. Giovanni Deluca

Dott.sa Veronica Mancini